



**CORSO DI FORMAZIONE
ED AGGIORNAMENTO**

IN DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO




PALAZZO DI GIUSTIZIA – Torino
16 ottobre 2018
Dott.ssa Serafina Aceto – Giudice Settima Sez. Civile



CORSO DI AGGIORNAMENTO


DISCRIMINAZIONI PER IDENTITA' DI GENERE ED ORIENTAMENTO SESSUALE



TEMI

b) La rettificazione di attribuzione del sesso ed i suoi effetti:


- a) È causa di scioglimento di matrimonio precedentemente contratto
- b) Sussiste la possibilità di contrarre nuove nozze da parte del transessuale e la possibilità di impugnare il vincolo per errore essenziale sulle qualità personali del coniuge?
- c) effetti in ordine ai rapporti con i figli nati **PRECEDENTEMENTE**
 - d) Idoneità genitoriale
- e) Mutamento del sesso dello straniero
- f) Mutamento del sesso del soggetto minorenni



Alcune considerazioni introduttive

**Prima di affrontare alcune
delle questioni giuridiche
occorre riflettere su alcuni**

CONCETTI GENERALI




IDENTITA' SESSUALE

L' "**identità sessuale**" (o caratterizzazione sessuale) descrive la dimensione soggettiva del proprio essere sessuati e risponde ad un'esigenza di «classificazione» e di stabilità.


Può contenere elementi di incertezza e di imprevedibilità essendo l'esito di un processo costruttivo influenzato dalla complessa interazione **tra aspetti biologici, psicologici, educativi e socio-culturali.**

Le attuali teorie della sessuologia, in una prospettiva biologica, psicologica e sociale, **considerano l'identità sessuale un costrutto multidimensionale costituito da quattro distinte componenti:**



1. Sesso biologico

Indica l'appartenenza biologica al sesso maschile (maschio) o femminile (femmina) determinata dai cromosomi sessuali ovvero ad entrambi (come nel caso dell'intersessualità (Kessler, 1996), da intendersi come la presentazione nello stesso individuo elementi maschili e femminili




2. Ruolo di genere

Il ruolo di genere (o ruolo sessuale) è l'insieme di caratteristiche **culturalmente** associate agli uomini e alle donne.

Ciò che una persona dice o fa per mostrare di avere lo *status* di ragazzo o di uomo o, rispettivamente, di ragazza o di donna secondo vari parametri: *sessualità nel senso dell'erotismo, manierismi, comportamento, atteggiamento, preferenze negli interessi, argomenti scelti spontaneamente come temi di conversazione, commenti casuali, contenuto onirico, fantasie, pratiche erotiche e così via.*

La formazione del ruolo di genere avviene abitualmente in un periodo che va dai 3 - 7 anni.

Tutto ciò che devia dagli stereotipi viene considerato **inappropriato**.




3. Identità di genere ...

E' l'**identificazione** primaria della persona, descrive la percezione di Sé (e del proprio comportamento) come maschio o femmina ed è un tratto permanente, solitamente stabilito nella prima infanzia (dalla nascita fino ai 3 anni).

Il processo è influenzato sia dalle predisposizioni biologiche sia dall'apprendimento sociale.

Può **non corrispondere al sesso biologico.**




... identità di genere ...

Infatti, se l'identificazione primaria di genere è quasi sempre contingente con il proprio sesso biologico, può accadere che vi siano ragazzi che crescono con la convinzione di essere femmine e ragazze che crescono con la convinzione di essere maschi.

Può così verificarsi una **«sfasatura» tra il sesso biologico o «costretto» dell'interessato e quello percepito dal medesimo**. La predetta condizione viene definita dall'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminatorio razziale) come «percezione di sé come maschio o come femmina o in una condizione non definita (Cfr. *Documento di strategia nazionale LGBT per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere 2013-2015 predisposto dall'UNAR*)


Nel caso in cui si ravvisino le condizioni psicologiche e fisiche adeguate, una persona può, quindi, accedere a particolari percorsi **medici** (interventi chirurgici e trattamenti ormonali ???) e **giuridici** al termine dei quali è possibile la «riattribuzione» del genere cosicché l'aspetto corporeo sia «congruente» con l'identità di genere.



... identità di genere ...


Corte Costituzionale n. 161 del 1985

*Il sesso come complesso della personalità determinato da un insieme di fattori dai quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando **il o i fattori dominanti.***



4. Orientamento sessuale


È l'attrazione fisica ed affettiva per una persona di sesso diverso, persone dello stesso sesso o entrambi, sulla base di molteplicità degli aspetti che vanno a costituire l'orientamento sessuale, sulla base di elementi erotici ed affettivi.



... sul piano scientifico ...

Nell'ultima versione del DSM, il Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali redatto dall'American Psychiatric Association (in sigla APA), DSM-5, aggiornato al **2013**, la **condizione «trans»** viene rimossa dal capitolo raggruppante i *Disordini sessuali* e costituisce un capitolo a parte.

Questo, insieme al passaggio da *Disordine dell'identità di genere* a ***Disforia di genere***, segnala la volontà di sottrarre le persone *trans* allo stigma sociale che le circonda, **allo stereotipo che le vedrebbe come disturbate**, ed inoltre questa è la prima versione del manuale che prende in considerazione l'esistenza di identità non-binarie (uomo-donna).




... sul piano scientifico ...

La ***Disforia di genere*** è una condizione di stress **cl clinicamente** significativa, **associata alla non conformità di genere**, che non costituisce di per sé una condizione mentale patologica.

La letteratura scientifica ha evidenziato che la condizione di natura sociale porta questi soggetti ad essere più vulnerabili e facilmente soggetti ad **ansia e depressione e sperimentare conflitti e forme di «discriminazione» nei rapporti familiari o nella sfera dei pari.**

CASI

AUTOBUS- LAUREA-LAVORO




... sul piano scientifico ...

Nella pubblicazione del nuovo ICD 11 (sigla che sta per l'11esima revisione della Classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) è stata rimossa la categoria dell'**incongruenza di genere** creando un capitolo creato *ad hoc* e denominato **“Condizioni relative alla salute sessuale”**.

Nel DSM invece si usa la diagnosi di **“disforia di genere”** a segnalare che l'incongruenza può (ma non necessariamente deve) causare disagio (a causa della transfobia).

In nessuno dei due manuali si considera l' essere *trans* una patologia.




... sul piano scientifico ...

La Disforia di genere

Ha due caratteristiche principali, le quali devono essere entrambe presenti.


1. un'intensa e persistente identificazione col sesso opposto
2. un persistente malessere riguardo al proprio sesso o un senso di estraneità riguardo al proprio genere sessuale, ovvero verso le caratteristiche fisiologiche e genetiche circa il sesso che si ha fin dalla nascita.

Tutto ciò è accompagnato da un significativo disagio nell'area sociale, lavorativa, affettiva e familiare.



E in diritto?


E dal punto di vista giuridico?



Rettifica di sesso


La **legge n. 164 del 1982** è la terza in Europa (dopo Svezia e Germania) a introdurre **la possibilità di modificare la propria attribuzione di sesso.**

La norma nasce in un contesto in cui le persone transessuali trovano spazio solo all'interno di un quadro medico fortemente tipizzato, attraverso una procedura predeterminata che dopo numerosi e precisi *step* avrebbe consentito a questi soggetti di rientrare all'interno della dicotomia del maschile e del femminile



Quindi...

**È opportuno esaminare lo stato dell'arte
della controversa materia
cercando di ricostruire l'attuale scenario**



... Un caso


Carlo di sesso gonadico, cromosomico ed ormonale maschile ha avuto un normale sviluppo psicofisico nei primi anni di vita.

Fin dall'infanzia, però, ha avuto una consapevolezza maggiormente consolidata dopo il ventesimo anno di età, della propria identità femminile, nonostante l'evoluzione in senso maschile del proprio corpo.

Ha consolidato la presenza sociale tramite il nome di Laura, utilizzato in tutti i rapporti pubblici e privati e dal punto di vista personale profondamente interiorizzato.

Nel **2015** era autorizzato dal Tribunale all'intervento chirurgico.


Negli anni successivi era tenuto sotto controllo dal punto di vista endocrinologico e psichiatrico, continuando con la cura ormonale (consolidando i suoi caratteri sessuali secondari femminili) al punto da annullare il conflitto tra il convincimento di appartenenza al genere femminile e la realtà anatomica, **facendo così venir meno la necessità di sottoposti all'intervento chirurgico**



... Un caso

Permane, però, in Carlo la necessità di essere riconosciuto in ogni suo rapporto sociale e privato come appartenente al genere femminile

Chiede la rettifica del prenome e del genere affinché la propria identità femminile venga riconosciuta anche nei rapporti pubblici e personali.




Alcune questioni...

Chi è *Laura*?


Cosa chiede di tutelare?

- La sua sessualità?**
- Il suo orientamento sessuale?**
- La sua identità di genere?**



La questione

**Può *Laura* ottenere la
rettifica del pre-nome e
del genere in assenza
dell'intervento
chirurgico?**




PRIMA DEL 1964

La **giurisprudenza italiana**, sia di legittimità sia di merito, in tempo antecedente all'emanazione della legge 164/1982, **rifiutava di riconoscere ad un soggetto un sesso diverso da quello anagrafico, qualora la discordanza fosse stata determinata da un fatto volontario ed artificiale dell'uomo** (es, intervento chirurgico).

Tale modificazione dei caratteri morfologici genitali poteva essere scriminata allorquando avesse favorito un mutazione naturale e già sviluppata degli stessi ed *a contrario* non veniva giustificata da una discrasia tra i caratteri sessuali cromosomici, gonadici, genitali ed il c.d. sesso psicologico.

Il genere risultante dai registri dello stato civile, dunque, era immodificabile anche a seguito di un effettuato intervento chirurgico (per esempio effettuato all'estero) che, di fatto, avesse attribuito al soggetto transessuale il sesso al quale sentiva di appartenere.




Rettifica sesso

Quali valori giuridici tutela la legge 164/1982?

- 1. Il sesso (insieme al nome) rappresenta un elemento identificativo essenziale che concorre a definire ciascuna persona fisica ed il binarismo sessuale era visto dal legislatore come una certezza per i rapporti giuridici.**



**tutela la certezza dei rapporti giuridici
nel caso di transito da un genere all'altro**



Rettifica sesso


2. Processo evolutivo della giurisprudenza di merito e di legittimità,

In forza di una lettura delle norme costituzionalmente orientata e conforme ai principi CEDU (art. 8 CEDU)




tutela l'identità di genere

tutela la salute della persona



NON NECESSARIETA' DELL'INTERVENTO CHIRURGICO




ART. 8 CEDU

L'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone:

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»






Legge 164/1982

Art. 1 comma 1 L.164/1982


La rettificazione si fa *anche in forza di sentenza del Tribunale* passata in giudicato che attribuisca ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.



Legge 164/1982

Art. 1, comma 2, L.164/1982 (inserito dal D.Lgs. 150/2011)

Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall'art. 31 D. Lgs. 150/2011.




Legge 164/1982

Art. 31 D. Lgs. 150/2011 - Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.

Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal **rito ordinario di cognizione (viene introdotto con atto di citazione e non ricorso)**, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

E' competente il tribunale, in **composizione collegiale**, del luogo dove ha **residenza** l'attore.

L'atto di citazione **e' notificato** al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.




Legge 164/1982

Art. 31 D. Lgs. 150/2011 - Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.

Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.


Il procedimento e' regolato dai commi 1, 2 e 3. 5.

Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.




Legge 164/1982

**Artt. 2, 3 e 6, comma 2, c.c. della L. 164/1982,
sono stati abrogati dal d. Lgs. 150/2011**



Legge 164/1982


La norma prevede che *«Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione del sesso, il Tribunale ordina all'ufficiale dello Stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettifica dell'effettivo registro (comma 5)»*.



Legge 164/1982

*All'attribuzione a parte attrice del sesso DIVERSO deve necessariamente conseguire **anche l'attribuzione di un nuovo nome**, corrispondente al sesso. L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince anche dall'art. 5 l. 164/82. ("Le attestazioni... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.*


Questione: è possibile la scelta di un nuovo nome?



Legge 164/1982


Dal punto di vista giuridico molteplici questioni sono state affrontate nell'ultimo quinquennio sia sul versante internazionale che su quello domestico.

Stato dell'arte...



a) La **notifica** dell'atto di citazione

L'art. 31 comma 3 d.lgs. 150/2011 prevede letteralmente che i litisconsorti necessari nel procedimento per la rettificazione di attribuzione di sesso sono esclusivamente il coniuge ed i figli con intervento del P.m. ai sensi dell'articolo 72 c.p.c.




a) La **notifica** dell'atto di citazione

In assenza di coniuge e figli

1) PRIMA TESI

l'Atto di citazione viene notificato al **Ministero degli interni** (possibile soggetto astrattamente interessato) in quanto organo sovraordinato da cui dipende l'Ufficio di Stato Civile




a) La notifica dell'atto di citazione

In assenza di coniuge e figli

2) SECONDA TESI

La PA (il Ministero dell'interno) è carente di legittimazione passiva


L'ordinamento non riconosce in capo al Ministero dell'Interno alcun interesse ad opporsi alla causa, piuttosto, la norma di riferimento dispone l'intervento necessario solo del p.m. La presenza di una p.a. nel procedimento, dunque, sarebbe fonte di un'ingiusta duplicazione dei ruoli, tanto da addivenire all'assurda conclusione di attribuire alla p.a. poteri maggiori rispetto a quelli del p.m., potendo questa in quanto parte processuale, impugnare la decisione del giudice di primo grado, facoltà sottratta ai poteri del p.m. ex art. 72 c.p.c.



b) Obbligatorietà dell'intervento chirurgico?

Dato normativo nella parte in cui prevede che

Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.




c) Obbligatorietà dell'intervento chirurgico - sterilizzazione

Altra questione collegata è quella della **sterilizzazione forzata** che riguarda invece la sterilità come **precondizione** di accesso agli interventi chirurgici di rassegnazione del sesso.

Nel caso di specie il ricorrente è un uomo transgender a cui la **Turchia** negava l'autorizzazione all'intervento chirurgico di riattribuzione del sesso a causa del fatto che lo stesso non fosse sterile.

Nel caso *di specie*, l'incapacità di procreare del soggetto veniva in oggetto come prerequisito essenziale per l'accesso a tali interventi. Tale requisito appare assolutamente immotivato agli occhi della Corte, non necessario in una società democratica. **La Corte conclude asserendo che la lunga negazione dell'accesso ai trattamenti medico-chirurgici perpetrata da parte della Turchia ai danni del ricorrente è contraria all'articolo 8 della CEDU.**




b) Obbligatorietà dell'intervento chirurgico

Legislazioni *ad hoc* di stampo progressista sono presenti in Gran Bretagna, Portogallo, Spagna, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia.

In tutti questi Paesi il riconoscimento giuridico dell'identità di genere non è subordinata a trattamenti chirurgici sui genitali, né al raggiungimento dell'incapacità procreativa.

È generalmente, tuttavia, prevista la necessità di una diagnosi medica di *disforia di genere* accompagnata da una terapia di tipo ormonale.




Ed in Italia?

Legge 164/1982

Giurisprudenza


Corte Cost. 161/1985

adita al fine di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della L. 164/1982 con riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., incentrando il proprio ragionamento giuridico sull'opinione medico-legale della c.d. transessualità, accolse – pronunciando la sentenza n° 161/1985 - **un nuovo concetto di identità sessuale, non più riferito esclusivamente agli organi genitali esterni ma, anche, ad elementi di carattere psicologico e sociale nella convinzione di un “sesso come dato complesso formato da diversi fattori”.**




Ed in Italia?

Corte costituzionale, sentenza dell'11 giugno 2014, n. 170 – Sugli effetti della pronuncia di rettificazione del sesso su un matrimonio preesistente (c.d. «divorzio imposto»)




Ed in Italia?

2015



Cassazione 15138/2015

Con una decisione storica la **Corte di Cassazione**, prima sezione civile, **sentenza nr. 15138/2015**, si esprime sul tema (ancora attuale e ampiamente dibattuto) dell'obbligatorietà o meno dell'intervento chirurgico per la rettificazione del sesso.




Cassazione 15138/2015

Caso –

La vicenda nasce dal caso di una persona transessuale di 45 anni che, nonostante nell'anno 1999 avesse ottenuto dal Tribunale l'autorizzazione all'**intervento chirurgico** di modifica dei propri caratteri primari, chiede l'autorizzazione alla **rettifica dello stato civile senza sottoporsi all'intervento chirurgico poiché nel tempo raggiunge un equilibrio psico-fisico tale da vivere ed essere socialmente riconosciuta come una donna.**


La richiesta del ricorrente viene rigettata sia in primo grado, sia in appello, sulla scorta di quella giurisprudenza - sino ad allora - dominante che non ritiene sufficiente la modifica dei soli caratteri sessuali secondari attraverso terapie ormonali e interventi estetici, ritenendo invece necessario e prodromico alla rettifica anagrafica l'intervento sui cosiddetti caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi).



Prima della Cassazione 15138/2015

L'orientamento maggioritario ha ritenuto di dover interpretare tale concetto in senso "restrittivo" con conseguente indispensabilità dell'intervento chirurgico di **modificazione dei caratteri sessuali primari** al fine di tutelare un interesse superiore e statuale volto a **dare certezza sul genere maschile o femminile all'interno delle relazioni giuridiche** (alla luce del dato testuale dell'art. 31, comma 4, D. LGS. 150/2011) «**quando risulta necessario** un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato» (procedimento era bifasico) – lettura storica


Di contro, l'orientamento minoritario ritenendo di dare risalto al **diritto all'identità personale della persona transessuale**, nonché al diritto alla salute, ha sostenuto come **l'intervento chirurgico risulti particolarmente invasivo per la persona e pertanto non necessario** – lettura letterale (quando risulta necessario)



Cassazione 15138/2015


La Suprema Corte, con un *révirement* rispetto alla giurisprudenza sino a quel momento dominante, ha inteso risolvere il contrasto tra sesso anagrafico/sesso psicologico, aderendo al secondo orientamento.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, non condivide le motivazioni della Corte d'Appello per due ragioni che possono così essere riassunti:




Cassazione 15138/2015

a) **In primo luogo** non può ritenersi che l'articolo 1, l. 164, non specificando se i caratteri sessuali da mutare siano quelli primari (organi riproduttivi) o secondari (residue molteplici caratteristiche anatomiche utili a ricondurre una persona ad un genere come ad es. barba, seno, timbro della voce, zigomi, c.d. Pomo d'Adamo), si sia riferito solo ai primi perché anche quelli secondari richiedono interventi modificativi ed incisivi pertanto l'intervento sarebbe da considerare residuale, alla stregua di tale considerazione, alla luce della clausola che *“solo quando risulti necessario, ex art. 3, un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico il tribunale lo autorizza”*.




Cassazione 15138/2015

b) In secondo luogo, l'interpretazione del Collegio di secondo grado, di carattere storico e statico, mal si concilia con una continua evoluzione della società e dei relativi diritti in gioco. Negli anni '80, infatti, il mutamento dei caratteri anatomici era ritenuto un requisito necessario per poter portare a termine il processo di mutamento del sesso. La stessa sentenza, n. 161/1985, della Consulta riconosceva l'importanza dell'operazione chirurgica **come mezzo rivolto a porre fine ad una situazione di disperazione ed angoscia e come strumento liberatorio.**



Cassazione 15138/2015

Accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da effettuare attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici (aggiornati) eseguite dal richiedente e se necessario integrate dalla CTU volta ad accertare l'irreversibilità personale della scelta.




Cassazione 15138/2015

L'individuazione del corretto punto di equilibrio tra le due sfere di diritti in conflitto (la certezza delle relazioni giuridiche e l'identità personale) deve essere risolta alla luce del principio di **proporzionalità.**

Come è stato osservato *“l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico.*


*L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata mediante **accertamenti tecnici rigorosi in sede giudiziale**”.*



Corte Costituzionale 221/2015

Nello stesso anno, la Corte Costituzionale si pronuncia con la sentenza n. 221/2015

- La questione di costituzionalità è stata sollevata dal giudice del Tribunale di Trento per contrasto con gli artt. 2 e 117 primo comma della Costituzione, in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, perché la legge richiede, ai fini della rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, la modificazione dei caratteri sessuali primari, e ciò pregiudicherebbe gravemente l'esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere.
- La norma violerebbe inoltre gli artt. 3 e 32 della Costituzione, poiché è "irragionevole" subordinare l'esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all'identità sessuale, alla sottoposizione della persona a trattamenti sanitari – chirurgici o ormonali – anche pericolosi per la salute.




Corte Costituzionale 221/2015

Alla luce della recente esegesi conforme ai principi della Costituzione, la Corte Costituzionale *ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale* dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982.

Secondo la Corte, così come formulata la norma, riferendosi genericamente ad “*intervenute modificazioni dei caratteri sessuali*” lascia all'interprete il compito di definire il confine delle modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle.


- **La mancanza del riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, o conseguenti ad una situazione congenita), attraverso cui può compiersi il cambiamento di sesso, esclude la necessità del trattamento chirurgico.**
- Anche la Corte costituzionale, così come la Cassazione, afferma che deve essere rimessa al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare – con l'assistenza del medico e di altri specialisti – il proprio “*percorso di transizione*”, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Il trattamento chirurgico è uno strumento eventuale, un mezzo funzionale al conseguimento del pieno benessere psicofisico poiché porta ad una corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza.



Cassazione 15138/2015

In definitiva.....

Ai fini della rettificazione anagrafica può dirsi superata l'obbligatorietà dell'intervento chirurgico (demolitorio e ricostruttivo), lasciando al singolo la modalità con la quale effettuare il proprio percorso di transizione ?




Quindi...

... non proprio ... poiché ...

all'art. 3 della Legge 164/82 è previsto che il Tribunale autorizzi il trattamento chirurgico solo “**quando risulti necessario**” essendo lo spirito della legge quello di favorire la qualità della vita e il benessere psicofisico delle persone transessuali, garantendo loro il pieno diritto alla identità sessuale.


Dal combinato disposto dell'art. 3 della succitata legge e della Giurisprudenza Costituzionale e di merito risulta **che di volta in volta va valutata** la condizione psicofisica dell'interessato e, ove risulti necessario, il suo adeguamento chirurgico **totale**.



RIGOROSO ACCERTAMENTO

Il punto centrale, allora è rappresentato «**dall'ineludibile rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo**».


Appare interessante al riguardo riportare quanto detto dalla Cassazione, che puntualizza un «***accertamento rigoroso del compimento di tale percorso individuale***» e di una «***irreversibilità personale della scelta***»



RIGOROSO ACCERTAMENTO

Se non si può prescindere da un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo


ONERE DELLA PROVA
(Difesa)



Questione ancora aperta...

**Sentenza 180 del 2017
della Corte Costituzionale**


**Ordinanza 185 del 2017
della Corte Costituzionale**



Corte Costituzionale 180/2017

«la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. [...]

Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. **La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisite per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».**




Conseguenze

Art. 4 l. 164/1982

La sentenza di rettificazione del sesso NON ha EFFETTO RETROATTIVO (per esempio ai fini pensionistici?)


Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si applicano le norme del c.c. e della legge 898/1970.



Un nuovo caso di divorzio

1. Ottenuta la pronuncia sulla rettificazione del sesso è necessario instaurare il relativo giudizio per ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale o cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure si verifica in automatico lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili?




Un nuovo caso di divorzio

2 tesi:

\\si\\ tesi della dottrina


- Manca la diversità di sesso
- È inutile esperire tentativo di conciliazione
- È inutile verificare l'impossibilità di ricostruire comunione spirituale e materiale
- Si può chiedere la pronuncia sul matrimonio nello stesso giudizio relativo alla domanda di rettifica del sesso
- La sentenza di divorzio avrebbe solo natura dichiarativa



Un nuovo caso di divorzio

Tesi contraria – occorre procedere al relativo giudizio


1. Manca il presupposto del passaggio in giudicato della sentenza di rettifica del sesso
2. in ogni caso permangono altre questioni (economiche e rispetto ai figli)



Un nuovo caso di divorzio

Cassazione 8097/2015

*Nel procedimento *de quo non* è cumulabile la domanda di divorzio essendo necessario che la sentenza di rettificazione sia passata in giudicato ex art. 2909 c.c.*



Una nuova unione?


2. Suprema Corte ha ritenuto rilevante e non manifesta infondata la questione relativa al caso in cui, ottenuta la rettifica del sesso, né il soggetto stesso né il coniuge avevano intenzione di sciogliere il rapporto coniugale.

Mantengono un diverso rapporto giuridicamente regolato diverso dal matrimonio

Corte Cassazione 14329/2013

Corte Costituzionale 861/2014

Corte Cassazione 8097/2015




Errore?

3. Nuovo matrimonio contratto da parte chi ha ottenuto una modifica del sesso

È impugnabile il vincolo per errore essenziale sulle qualità personali del coniuge?

a) Presupposti generali


b) Per alcuni è invalidante per altri è invalidante *ove ignorato*



Contemperare due interessi

Conseguenza:


Necessità di contemperare il diritto alla riservatezza del transessuale (dato sensibile) e diritto alla conoscenza ed informazione da parte dei terzi?



Gli effetti rispetto ai FIGLI

Gli effetti della pronuncia della rettificazione in ordine ai rapporti con i figli


- Opera la presunzione di paternità rispetto all'art. 231 c.c. «Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il [matrimonio](#)»
- A seguito dello scioglimento del Mt o della cassazione degli effetti civili del Mt, è possibile affidamento del figlio previo accertamento della **capacità genitoriale?**



Questione molto dibattuta...


Idoneità genitoriale

Definizione generale



STRANIERI

Se manca la disciplina nella legislazione del paese d'origine, si applica la legge dello stato italiano sulla base dell'art. 24 L. 218/1995



MINORENNI

Mutamento di sesso del minorenne

Genitori possono essere autorizzati a prestare il consenso

Ascolto del minore

Grazie

